



Rep. n° 1009 del 04.07.2007

COMITATO DEI SINDACI

Deliberazione N° 13

del 27.06.2007

Oggetto: Regolamento di funzionamento del Comitato dei Sindaci: modifica art. 7 - parte relativa al n° componenti per la validità della seduta.

L'anno 2007, il giorno 27 del mese di Giugno, presso il Comune di Macerata, in seguito a convocazione, si è riunito il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori:

Cognome e nome	Comune	Qualifica
Raffaelli Maurizio	Appignano	Sindaco
Calvigioni Nelia	Corridonia	Sindaco
Giorgio Meschini	Macerata	Sindaco, Presidente del Comitato dei Sindaci
Farina Giulio	Montecassiano	Consigliere delegato
Pascucci Gianfranco	Treia	Assessore delegato
Broccoli Roberto	Urbisaglia	Sindaco

Presenti N° 6

Assenti N° 3, Comune di Mogliano, Petriolo e Pollenza.

Funge da Segretario il Coordinatore d'Ambito, dott.ssa Brunetta Formica.

Partecipa, inoltre, il Dott. Michele Lattanzi, Assessore del Comune di Macerata.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza l'ing. Giorgio Meschini, Sindaco del Comune di Macerata, Capofila d'Ambito.

IL COMITATO DEI SINDACI

Visto il Regolamento del Comitato dei Sindaci, approvato in data 6.09.2001;

Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci n° 3 del 24.10.2002 che modifica ed integra il regolamento in questione;

Considerata la necessità di modificare l'art. 7 del succitato regolamento nella parte relativa al numero dei componenti necessari per la validità della seduta, al fine di avere una partecipazione maggiormente qualificata;

Vista la seguente proposta di modifica avanzata dal Presidente del Comitato dei Sindaci:

Modificare la dicitura: “Per la validità della seduta è necessaria la presenza di tre componenti” con la seguente: “Per la validità della seduta è necessaria la presenza di cinque componenti.

La seduta risulta valida con la presenza di tre componenti, qualora gli argomenti siano relativi a iniziative finanziabili con fondi regionali non richiedenti il cofinanziamento dei singoli Comuni o ad approvazione di progetti di costo fino a € 50.000,00.” e ritenutola rispondente alle motivazioni sopra riportate;

Ad unanimità di voti, espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. Approvare la modifica dell'art. 7 del Regolamento del Comitato dei Sindaci sostituendo la dicitura: “Per la validità della seduta è necessaria la presenza di tre componenti” con la dicitura: “Per la validità della seduta è necessaria la presenza di cinque componenti.
La seduta risulta valida con la presenza di tre componenti, qualora gli argomenti siano relativi a iniziative finanziabili con fondi regionali non richiedenti il cofinanziamento dei singoli Comuni o ad approvazione di progetti di costo fino a € 50.000,00.”.
2. Prendere atto che il Regolamento del Comitato dei Sindaci risulta ora approvato come da allegato.

Il Coordinatore
(Dott.ssa Brunetta Formica)

Il Presidente
(Ing. Giorgio Meschini)

(Firme all'originale)

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 15 – MACERATA
SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Comuni di: Macerata, Appignano, Corridonia, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia, Urbisaglia
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DEI SINDACI DELL'AMBITO
TERRITORIALE XV – MACERATA.

ART. 1

Finalità

Il Presidente del Comitato dei Sindaci disciplina l'attività e le modalità di funzionamento del Comitato dei Sindaci, la formazione e l'esecuzione degli atti del Comitato dei Sindaci, organo collegiale dell'Ambito Territoriale XV – Macerata, istituito dalla Regione Marche con D.G.R. n° 337 del 13/02/2001, così come modificata con D.G.R. n° 592 del 19/03/2002.

ART. 2

Composizione

Il Comitato dei Sindaci, in base al Piano Sociale e alle Linee Guida della Regione Marche, è costituito dai Sindaci (o suoi delegati) dei Comuni dell'Ambito Territoriale n° XV: Appignano, Corridonia, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Petriolo, Pollenza, Treia ed Urbisaglia.

Il Comitato si rinnova automaticamente dopo ogni tornata ordinaria, a seguito delle elezioni amministrative nei Comuni componenti. I Sindaci che si rinnovano subentrano ai precedenti dopo la convalida del risultato elettorale. Il Sindaco del Comune capofila procederà alla convocazione del Comitato dei Sindaci entro due mesi dalle elezioni amministrative.

ART. 3

Sede

Il Comitato dei Sindaci ha sede presso il Comune di Macerata.

ART. 4

Funzioni

a) Il Comitato dei Sindaci è deputato a:

1. Definire le modalità istituzionali e le forme organizzative gestionali più adatte alla organizzazione dell'Ambito Territoriale e della rete dei Servizi Sociali;
2. Individuare l'Ente locale capofila;
3. Dotare l'Ambito delle risorse necessarie alla gestione organizzativa del Piano e in particolare del Coordinatore d'Ambito;
4. Definire le forme di collaborazione tra l'Ambito e l'Azienda Sanitaria di riferimento, i contenuti degli Accordi di Programma, laddove utilizzati, le possibili collaborazioni tra Comuni, le eventuali forme di collaborazione tra Ambiti diversi compresa la possibilità di elaborare un unico Piano di Zona e di nominare un unico Coordinatore;
5. Elaborare ed approvare il Piano di Zona istituendo, a tal fine, appositi "Tavoli di Concertazione", tecnica, istituzionale e comunitaria, per garantire il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1, comma 6 della legge medesima;
6. Definire i criteri per la elaborazione del Bilancio Sociale;
7. Attivare il Programma delle Attività Territoriali del Distretto per la parte relativa all'integrazione socio-sanitaria (ai sensi dell'art. 3 quater, comma 3, del D.lgs 229/90 e del DCPM del 14/02/2001) che è parte integrante del Piano di Zona;
8. Istituire l'Ufficio di piano, costituito almeno da un rappresentante di ciascun Comune dell'Ambito, individuato fra il personale proprio dei Servizi Sociali.

b) All'Ente capofila, spetta svolgere le attività gestionali dell'Ambito aventi rilevanza esterna, per le quali si richiede personalità giuridica, come in particolare: assunzione impegni di spesa, stipulazione e sottoscrizione contratti, ecc.

ART. 5

Presidenza

Il Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale è presieduto di diritto dal Sindaco del Comune di Macerata o suo delegato.

Il Presidente convoca le riunioni, definisce il relativo ordine del giorno, disciplina e coordina i lavori, dà esecuzione alle sue determinazioni, sottoscrive la corrispondenza e gli atti di competenza del Comitato, riferisce al Comitato sulle iniziative intraprese o da intraprendere, acquisisce di sua iniziativa e su richiesta dei componenti le documentazioni necessarie ed utili all'esercizio delle funzioni di competenza.

Salva l'ipotesi della necessità e dell'urgenza i rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le rappresentanze degli utenti e dei cittadini della cultura, delle forze sociali del volontariato e del privato sociale, sono gestite in forma collegiale o mediante delega appositamente conferita dal Comitato.

ART. 6

Convocazioni

Il Comitato dei Sindaci si riunisce, di norma, ogni mese su convocazione del Presidente.

Può essere inoltre convocato su richiesta di almeno tre componenti.

La convocazione delle sedute, corredata di ordine del giorno, è disposta per iscritto e firmata dal Presidente.

Essa deve essere recapitata alla Sede Comunale dei componenti del Comitato dei Sindaci 3 giorni prima della seduta e almeno 24 ore prima nelle convocazioni d'urgenza, per posta o a mezzo fax o posta elettronica.

ART. 7

Sedute e votazioni

Le decisioni assunte in ogni riunione saranno tradotte in atti deliberativi a cura del Coordinatore d'Ambito e sottoscritti anche dal Presidente.

Le deliberazioni del Comitato dei Sindaci sono consultabili presso l'ufficio del Coordinatore. Vengono pubblicate all'Albo dell'Ente capofila per 15 gg. consecutivi.

Il Coordinatore d'Ambito partecipa alle riunioni del Comitato dei Sindaci con funzioni propositive, consultive e di assistenza tecnica.

Le votazioni sono effettuate in forma palese. Ciascun Sindaco ha diritto ad un voto; il voto del Presidente vale doppio in caso di parità di voti.

Sono dichiaratamente approvate le proposte che raccolgono la maggioranza dei voti.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di cinque componenti.

La seduta risulta valida con la presenza di tre componenti, qualora gli argomenti siano relativi a iniziative finanziabili con fondi regionali non richiedenti il cofinanziamento dei singoli Comuni o ad approvazione di progetti di costo fino a € 50.000,00.

ART. 8

Norma transitoria

In attesa della definizione dell'assetto giuridico dell'Ambito, per l'adozione dei provvedimenti di cui alla vigente normativa, le delibere adottate dal Comitato dei Sindaci, aventi per oggetto impegni di spesa entro i limiti del Fondo Regionale attribuito all'Ambito, saranno assunte dal Comitato dei Sindaci. Al Comune capofila spetta l'adozione dei relativi provvedimenti, senza necessità di intervento dei singoli Comuni.

Questi ultimi dovranno invece approvare le proposte di spesa che prevedono un cofinanziamento dei Comuni medesimi.

ART. 9

Efficacia

Il presente regolamento entra in vigore non appena approvato e sarà trasmesso ai Comuni dell'Ambito per il relativo recepimento.

Macerata, 24/10/2002